**Diritto Canonico III Programma della Parte II**

**Diritto penale nella Chiesa**

## *Diritto penale e sistemi penali*. Il Diritto Penale Canonico e il *Mysterium Ecclesiae*. I principi del Diritto Penale Canonico: Momento costitutivo del delitto: a) La costituzione di delitti tipificati nel diritto canonico. b) Principali criteri relativi alla costituzione dei delitti e delle sanzioni canoniche.

1. *Il delitto canonico*. Nozione di delitto: elementi e tipi di delitti. Il delinquente. Imputabilità e colpevolezza. Cause che modificano l’imputabilità: esimenti, attenuanti od aggravanti del delitto. La co-delinquenza.

## *La pena canonica*. Nozione di pena canonica. La finalità delle pene. Classificazione delle pene canoniche: censure e pene espiatorie; pene *ferendae sententiae* e *latae sententiae.* La pena di scomunica: significato ed effetti ecclesiali. Le particolarità del Diritto orientale circa le pene.

1. *La sanzione penale*. Momento costitutivo della sanzione penale. Autorità competente per stabilire le pene. Il can. 1399 del CIC e la mancanza di un canone parallelo nel CCEO. Momento applicativo della pena canonica. Criteri e procedure nella applicazione delle pene. Momento estintivo della sanzione penale: remissione ed estinzione delle pene.

## *Tipificazione dei delitti*. Delitti contro la fede e l’unità della Chiesa. Delitti contro le autorità ecclesiastiche e l’esercizio degli incarichi. Delitti contro i sacramenti. I delitti contro la buona fama e delitto di falso. Delitti contro obblighi speciali. Delitti contro la vita, la dignità e la libertà umana. Delitti specifici del Diritto orientale.

# Bibliografia di base:

D. CENALMOR – J. MIRAS, *Il diritto della Chiesa: Corso di Diritto Canonico*, («Sussidi di Teologia»), Edusc, Roma 2005.

J. MIRAS – D. CENALMOR, *El derecho de la Iglesia: curso básico de derecho canónico*, («Manuales de Teología»), Eunsa, Pamplona 2004.

D. CENALMOR, *Introduction au Droit Canonique*, Le Laurier 2021.

J.T. MARTÍN DE AGAR, *Elementi di Diritto Canonico*, Edusc, 3ª ed., Roma 2018.

J.T. MARTÍN DE AGAR, *A Handbook on Canon Law*, («Gratianus») Wilson & Lafleur, Montreal 2007.

G.J. WOODALL, *A Passion for Justice. An Introductory Guide to the Code of Canon Law*, Gracewing, Leominster, Herefordshire 2011.

M.A. TORRES-DULCE, *Cánones y Leyes de la Iglesia. Nociones de Derecho Canónico*, Palabra, Madrid 2017.

C.J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa, vol. II – I beni giuridici ecclesiali. La dichiarazione e la tutela del diritto nella Chiesa. I rapporti tra la Chiesa e la società civile,* Giuffrè, Milano 2017.

# Libri di consultazione:

AA.VV., *Comentarios exegéticos al Código de Derecho Canónico*, 3ª edición, Eunsa, Pamplona 2002.

AA. VV., *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, prepared under the responsibility of the Martín de Azpilcueta Institute, Faculty of Canon Law, University of Navarre, («Gratianus»), E. CAPARROS (ed.), Wilson & Lafleur

## – Midwest Theological Forum, Montréal – Chicago 2004.

AA.VV. *Diccionario General de Derecho Canónico*, Aranzadi, Pamplona 2012.

### II. IL DIRITTO PENALE NELLA CHIESA

**DIRITTO PENALE E SISTEMI PENALI**

1. **Il Diritto Penale Canonico e il *Mysterium Ecclesiae***

Libro VI del Codice la “risposta” della Chiesa nei confronti di determinati peccati esterni, chiamati in diritto “delitti”, e che si caratterizzano per la loro gravità e per il turbamento ecclesiale provocato.

* + Cost. ap. *Pascite gregem Dei*, del 23 maggio 2021 riforma Libro VI del CIC
	+ La Chiesa non solo ha il diritto ma ha anche il dovere di proteggere i fedeli (compreso anche il fedele che commette il delitto) dalle conseguenze che derivano da determinati peccati esterni.
	+ **mezzi** idonei alla sua indole ed alla sua finalità: innanzitutto la preghiera e gli altri mezzi **spirituali**; in secondo luogo, la **correzione** fraterna, **l’ammonimento** e, se del caso, anche le **sanzioni** canoniche.
	+ Perciò, questa parte del codice inizia indicando il **diritto nativo e proprio di punire** i delinquenti (can. 1311 § 1).
	+ Il diritto penale regola gli strumenti giuridico-pastorali diretti ad ottenere il **pentimento** del reo (cioè di colui che commette il delitto) la riparazione dello **scandalo**, il ristabilimento della **giustizia** (cc. 1311 § 2 e 1341), nonché la protezione della Chiesa e dei fedeli.
	+ **salvezza delle anime**
	+ **I principi del Diritto Penale Canonico**.
	+ Momento costitutivo del delitto

**La costituzione di delitti tipificati nel diritto canonico**

Il delitto è un **peccato** che, oltre alla ferita che provoca alla comunione spirituale della Chiesa (che è l’aspetto principale), **danneggia la comunione** visibile poiché **lesiona ingiustamente** i fedeli nei loro beni

Spetta all’**autorità della Chiesa**, sulla base della gravità intrinseca del peccato (ad es. contro i sacramenti o la parola di Dio) e delle sue conseguenze sul popolo di Dio, stabilire quali peccati siano da considerarsi delitti. Ciò si chiama **momento costitutivo** e si realizza attraverso l’emanazione di un’apposita norma giuridica che può rivestire la forma di **legge** o di **precetto**

* La **legge** è un atto giuridico fatto dal **legislatore universale** (Romano Pontefice, [personalmente o tramite delega ad un Dicastero romano], e Collegio dei Vescovi, o dal **legislatore particolare**: Vescovo diocesano e soggetti a lui equiparati (vicario apostolico, amministratore apostolico, ecc. cfr. can. 381 § 2); Concili particolari (can. 445); Conferenze episcopali su delega della Santa Sede (can. 455); i superiori e i capitoli degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio (can. 596 § 2). Si caratterizza per il fatto che è una norma di carattere **generale** (per tutta la Chiesa; una diocesi, una nazione, un ordine religioso ecc.).
* Il **precetto** è un atto amministrativo **singolare** (can. 49) emanato da chi gode di potestà esecutiva (p. es., i Dicasteri romani, i vicari generali, episcopali, ecc.) con destinatari concreti ed individuabili (il tal sacerdote; quel gruppo di persone ecc.).

**IL DELITTO CANONICO**

### Nozione di delitto: elementi e tipi di delitto

Come abbiamo detto il **delitto** è un peccato esterno di particolare gravità che, per sua pericolosità e dannosità sociale, porta al legislatore a prevederne una sanzione e punizione giuridica.

**Elementi del delitto** (can. 1321)

* + - **Elemento oggettivo**: un comportamento peccaminoso **esterno**, vale a dire occorre che il peccato consista in una azione od omissione percepibile da un osservatore esterno (anche se di fatto nessuno assiste alla commissione del delitto); Sono quindi sempre **esclusi** i cosiddetti peccati interni (“*de internis Ecclesia non iudicat*”; solo Dio vede nella coscienza delle persone).
		- **Elemento soggettivo**: è chiamato **imputabilità** e richiede due condizioni: a) che la persona, di almeno 16 anni, sia capace di intendere e di volere; b) che abbia una volontà “delittuosa”, cioè che la persona che commette il delitto sappia che tale comportamento costituisce delitto e lo voglia compiere. La volontà delittuosa si presenta come **dolo** o **colpa** (come negligenza grave).
		- **Elemento legale**: occorre che il comportamento peccaminoso esterno sia previsto come delitto da una **legge** o da un **precetto**.
		- Tutti questi tre elementi devono essere presenti **simultaneamente** affinché vi sia delitto.

### Il delinquente

* Il delinquente è colui che è **responsabile** dell’azione delittuosa e risulta **imputabile**.
* Nel can. 1321 CIC è stato aggiunto un nuovo § 1 per raccogliere un ovvio principio essenziale del diritto penale: la **presunzione d’innocenza** finché non sia provato il contrario.
* Il delinquente deve essere un fedele **cattolico** (cfr. can. 11).
* Il delinquente deve essere un fedele con abituale **uso di ragione** (cfr. can. 1322) e maggiore di **16 anni** (can. 1323 § 1, 1º).

### Imputabilità e colpevolezza

* Abbiamo visto che l’imputabilità è l’elemento **soggettivo** del delitto. L’imputabilità si definisce come una «proprietà in virtù della quale un atto ed un effetto possono essere ricondotti alla libera e cosciente volontà del soggetto» (D’Auria). Perciò tale persona è responsabile di quell’atto e, in ambito penale, colpevole del delitto: quindi, soggetto passivo della pena canonica.
* Come detto sopra, “***dolus***” è la volontà deliberata di violare la legge, mentre la “***culpa***” è la mera violazione della legge di cui il soggetto può essere ritenuto responsabile (per un comportamento che avrebbe dovuto evitare, anche se non vuole violare positivamente la legge).
* Se si prova che una persona ha compiuto un’azione delittuosa, si presume che egli sia responsabile di essa (cioè, si presume l’imputabilità), a meno che si provi il contrario (cfr. can. 1321 § 4 CIC). Coloro che abitualmente mancano l’uso della ragione, invece, non sono responsabili dei loro atti e, quindi, sono incapaci di delitto anche se compiono l’azione delittuosa (cfr. can. 1322 CIC).

### Cause che modificano l’imputabilità: esimenti, attenuanti od aggravanti del delitto

* 1. Le cause **esimenti** sono quelle circostanze che **escludono** la punibilità del soggetto. Sono elencate nel can. 1323. Alcune riguardano l’elemento oggettivo (p. es. la legittima difesa; lo stato di necessità; ecc.); altre l’elemento soggettivo e sono le più numerose (p. es. non aver compiuto 16 anni; essere privi dell’uso di ragione; ignoranza della legge penale; caso fortuito; ecc.).
	2. Le cause **attenuanti** sono circostanze che al pari delle precedenti intervengono sull’elemento oggettivo o soggettivo del delitto e, pur non escludendo la sua punibilità, la rendono meno grave. Sono indicate nel can. 1324.
		+ **Conseguenza importante** della presenza di una causa attenuante è che la persona che ha commesso un delitto punito con una pena *latae sententiae* (ossia la pena automatica, p. es. la scomunica in caso di aborto) **non** viene colpito dalla pena *latae sententiae* (anche se può essere punito con una pena più mite *ferendae sententiae*, o una penitenza). Cfr. can. 1324 § 3.
	3. Le cause **aggravanti** sono invece quelle circostanze (p. es. aver abusato, per commettere il delitto, della propria autorità o dignità, ubriachezza o passione provocata per commettere il delitto) che aumentano la punibilità. Sono indicate nel can. 1326. Secondo il suo nuovo § 3, in caso di aggravanti la pena facoltativa diventa obbligatoria.
	4. L’ignoranza crassa, supina o affettata (pigrizia, disinteresse, ignoranza voluta) non costituisce causa esimente né attenuante (can. 1325).

**LA PENA CANONICA**

### Nozione di pena canonica

* + Le pene canoniche sono le **sanzioni** che vengono inflitte **a motivo della commissione** di un delitto. Consistono nella **privazione di alcuni beni o diritti** nella Chiesa ed hanno lo scopo di ottenere il pentimento del reo, la riparazione dello scandalo e il ristabilimento della giustizia.

### La finalità delle pene

* + Il can. 1311 § 2 (nuovo) indica che nel punire l’autorità deve tener presente «la reintegrazione della **giustizia**, la **correzione** del reo e la **riparazione** dello scandalo». In queste finalità si includono pure quelle di **prevenire** nuovi delitti, la protezione della **comunità** ecclesiastica e la riparazione del **danno** causato.
	+ Ovviamente, **prima di applicare le pene**, queste finalità devono essere cercate tramite la carità pastorale, l’esempio della vita, il consiglio, l’esortazione, la correzione fraterna, l’ammonizione, la riprensione.

### Classificazione delle pene canoniche

Le pene possono essere classificate in vari modi a seconda dei **criteri** utilizzati. I principali criteri sono i seguenti: a) Secondo la **finalità** della pena; b) Secondo il modo di **applicazione** della pena.

### Classificazione delle pene secondo la finalità della pena: censure e pene espiatorie

1) le **pene medicinali** o **censure** (can. 1312 § 1, 1°; cc. 1331-1335); 2) le **pene espiatorie** (can. 1312 § 1, 2°; cc. 1336- 1338). La differenza tra le pene medicinali e le pene espiatorie sta nella finalità principale che perseguono

Esistono anche i **rimedi** penali e le **penitenze** (can. 1312 § 3) ma non si tratta di vere e proprie pene.

* + 1. Come indica il nome, le **pene medicinali** sono dirette principalmente al pentimento del reo e, come ogni medicina, si applicano solamente fino a quando il “malato” sia guarito. Tradotto in termini giuridici significa che la pena dura fino a quando il reo (cioè chi ha commesso il delitto) si sia pentito ed abbia riparato lo scandalo (can. 1347 § 2); in questo caso ha diritto alla remissione della pena (can. 1358 § 1).

Le pene medicinali o censure sono di tre tipi: scomunica; interdetto; sospensione.

**\*** La **scomunica**: È la pena canonica più grave. La conseguenza più grave è che lo scomunicato non può **ricevere** i sacramenti (nemmeno la Penitenza) fino a quando non viene assolto da essa; inoltre non può nemmeno **amministrare** i sacramenti né **esercitare** alcuna funzione in uffici, ministeri o incarichi ecclesiastici (can. 1331).

* L’**interdetto** (a volte chiamato “scomunica minore”): È una pena che ha effetti identici alla scomunica per quanto riguarda i sacramenti, i sacramentali e gli altri atti di culto pubblico (can. 1332 § 1); il fedele conserva la comunione ecclesiale. Nella legge o precetto si possono limitare gli effetti (§ 2).
* La **sospensione**: Prima dell’ultima riforma del diritto penale la sospensione era una pena che si poteva applicare soltanto ai chierici (diaconi, presbiteri, vescovi), ma oggi tale limite è scomparso (cfr. il nuovo can. 1333 § 1) e, dunque, si può applicare a qualsiasi fedele, nella misura in cui gli riguarda. La sospensione vieta di realizzare tutti od alcuni degli atti della potestà di ordine (quindi, questo riguarda solo gli ordinati *in sacris*) o della potestà di governo o dell’ufficio ricoperto (e, quindi, può essere applicata anche ai laici che abbiano tali uffici).

**Importante**. Per poter infliggere **validamente** una **pena medicinale** o **censura** (i.e., scomunica, interdetto o sospensione), occorre che, dopo la commissione del delitto il reo venga **previamente ammonito**, concedendogli un congruo spazio di tempo per potersi pentire e riparare lo scandalo (can. 1347 § 1); per poter infliggere validamente una censura è quindi necessario che il reo persista nella sua volontà delittuosa.

* + 1. Le **pene espiatorie** sono principalmente dirette alla riparazione dello scandalo ed al ristabilimento della giustizia (riparare il danno). La loro durata è fissata dalla legge o dal precetto (p. es. can. 1388), oppure dal provvedimento che infligge la pena dopo il processo. Possono essere a tempo determinato (un mese; due anni; ecc.); a tempo indeterminato (ad es. fino a quando il superiore deciderà altrimenti); o perpetuamente (p. es. la dimissione dallo stato clericale).

La durata delle pene espiatorie è **indipendente dal pentimento** del reo, nel senso che se la pena dura un mese e, trascorso il mese, il reo non è pentito, la pena cessa ugualmente; e se il reo si pente dopo una settimana la pena dura sempre un mese.

Le pene espiatorie, generalmente proibizioni o privazioni, possono essere di vario tipo come indicato dal can. 1336. La più grave è la dimissione dallo stato clericale (§ 5): cfr. cc. 1385 § 2; 1386 § 3; 1385; 1394; 1395; 1397 § 3; 1398.

**Classificazione delle pene secondo il modo di applicazione della pena**: **pene *latae sententiae* e pene *ferendae sententiae***

È una distinzione **molto importante**. Sia le pene medicinali o censure sia le pene espiatorie (anche se solo alcune, cfr. can. 1338 § 4), possono essere *latae sententiae* o *ferendae sententiae*.

* Pena *latae sententiae*: il reo incorre in esse **automaticamente** con la commissione del delitto senza necessità di un processo che lo condanni (ad es., chi profana le specie eucaristiche incorre automaticamente nella scomunica: can. 1367).
	+ Attenzione 1324 § 3 **se ci sono circostanze attenuanti** non si incorre in *latae sententiae*
* Pena *ferendae sententiae*: la pena viene inflitta **dopo un processo** giudiziario o amministrativo.

Il processo giudiziario o amministrativo può anche essere diretto a **dichiarare** una pena *latae sententiae*. Siamo in presenza delle cosiddette pene *latae sententiae dichiarate*, con conseguenze identiche alle pene *ferendae sententiae*. Di solito si adotta questo procedimento nel caso di delitti che hanno risonanza pubblica (p. es. il caso Lefébvre).

### La pena di scomunica: significato ed effetti ecclesiali

* + Il significato della scomunica è canonico, non teologico. La scomunica comporta la privazione di alcuni diritti nella Chiesa. Soltanto i cattolici possono essere scomunicati, non gli acattolici (cfr. can. 11) e colui che viene scomunicato di per sé non smette di essere cattolico. La perdita o meno della comunione ecclesiale verrà valutata poi con criteri teologici.

Gli effetti ecclesiali della scomunica sono indicati nel can. 1331:

1°. Divieto di celebrare il Sacrificio dell’Eucaristia e gli altri sacramenti;

2°. Divieto di ricevere i sacramenti (ma si possono ricevere i sacramentali);

3°. Divieto di amministrare i sacramentali e celebrare le altre cerimonie di culto pubblico; 4º. Divieto di avere alcuna parte attiva nelle celebrazioni sopra menzionate;

5º. Divieto di esercitare uffici, incarichi, ministeri o funzioni ecclesiastici;

6º. Divieto di porre atti di governo.

**LA SANZIONE PENALE**

### Il can. 1399 del CIC e la mancanza di un canone parallelo nel CCEO

* + Un principio fondamentale nel diritto penale è: «*nulla poena sine lege* ***poenale*** *praevia*». Questo è il denominato “**principio di legalità penale**” ed è indirizzato a dare certezza giuridica e a proteggere il fedele dalle possibili arbitrarietà dell’autorità.
	+ Tra i canoni dei diritti fondamentali dei fedeli si stabilisce che «i fedeli cristiani hanno il diritto di non essere puniti con pene canoniche, se non a norma di legge» (can. **221** § 3 CIC = can. 24 § 3 CCEO). Tuttavia, visto che non fa riferimento alla legge “penale”, tale dicitura permette di stabilire una legge come quella del **can. 1399 CIC**:

«Oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la **violazione esterna di cui una legge divina o canonica** può essere punita con giusta pena o penitenza, solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali».

Quindi, nel diritto latino, l’autorità potrebbe applicare una punizione anche in assenza di legge

penale previa.

Prima di imporre la pena si farà ricorso all’ammonimento del can. 1341 e si stabilirà la pena in un apposito precetto penale singolare mediante il quale viene formalmente comminata la pena che si vuole infliggere.

Condizioni per applicare il 1399: che sia una condotta esterna, che violi una legge divina o canonica, che possieda una particolare gravità e, infine, che vi sia urgenza di prevenire o riparare lo scandalo. Si tratta, comunque, di una scelta da usare solo in caso estremo.

* + Nel **CCEO non si è incluso un canone parallelo al can. 1399 CIC**. Perciò, nel codice orientale il principio di legalità penale è più stretto che nel codice latino.

### Momento applicativo della pena canonica: via amministrativa e giudiziale.

* + Ad **eccezione** delle pene *latae sententiae* che si applicano automaticamente al reo quando commette il delitto, generalmente le pene si applicano **dopo un giudizio** che serve a valutare il fatto delittuoso e le circostanze personali di colui che ha commesso il fatto.
	+ Occorre innanzitutto sottolineare che l’applicazione di una pena canonica **è l’ultima possibilità**

una volta che si siano **esauriti** inutilmente tutti gli altri modi dettati dalla sollecitudine pastorale

– come la correzione fraterna, l’ammonimento, la riprensione, ecc. – per ottenere la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia e l’emendamento del reo (can. 1341). Questo fatto evidenzia il carattere **pastorale** del diritto canonico.

* + Il codice prevede **due possibili vie**, o procedimenti, per applicare la pena canonica: quella **giudiziaria** e quella **amministrativa** (can. 1342). La **differenza** tra queste due vie sta nel fatto che nel primo caso si tratta di un processo vero e proprio, svolto da un tribunale composto da uno o tre giudici, con tutte le garanzie, e a volte anche le lungaggini, di un processo giudiziario; nel secondo caso, invece, il procedimento è svolto dinanzi al Superiore (non al giudice) in modo più rapido ma anche con minori garanzie per la difesa. Per questo il Codice prevede che il modo ordinario sia quello giudiziario (cfr. can. 1342 § 1), e inoltre vieta di adottare il procedimento amministrativo quando si tratta di infliggere o dichiarare pene perpetue (can. 1342 § 2, p. es. la dimissione dallo stato clericale).

Tuttavia, **in pratica**, anche per la mancanza di giudici preparati, si adopera **sempre di più** il procedimento amministrativo. Per questo motivo, al can. **1342** § 1 si è aggiunto un richiamo al dovere di **garantire sempre il diritto di difesa** e di aver ottenuto la certezza morale sul delitto prima di emanare il decreto extragiudiziale.

* + Margine alla **discrezionalità**. A volte la pena è facoltativa (“puniri potest”); a volte obbligatoria ma di libera determinazione (“iusta poena puniatur”).

### Momento estintivo della sanzione penale: remissione ed estinzioni delle pene

### Remissione delle pene. Compimento; remissione; riserva

* + **Oltre che per** compimento della pena (p. es., se ad un sacerdote gli è stato proibito di predicare in pubblico per sei mesi, una volta trascorso il tempo di sei mesi può riprendere la normale attività), la pena può cessare mediante **un atto del superiore** o di altra persona che possiede la corrispondente facoltà. È ciò che si chiama **remissione** della pena canonica.

Questo atto è **sempre** necessario nel caso delle **censure** la cui durata è legata all’accertamento del pentimento del reo (sono quindi sempre di durata indeterminata) ed anche nel caso delle **pene espiatorie perpetue** o rimesse alla volontà del superiore.

Nel caso delle **pene espiatorie** inflitte a tempo determinato, il reo può chiedere la remissione.

* + La remissione di una censura non si può concedere senza che il reo abbia **receduto dalla contumacia**, ma se ha receduto ha **diritto** alla remissione (can. 1358 § 1). Non si deve dare la remissione finché il reo non abbia **riparato il danno** (can. 1361 § 4).
	+ Ai fini della remissione della pena le pene canoniche (sia le censure che le pene espiatorie; sia *latae* che *ferendae sententiae*) si distinguono in **riservate** o **non riservate**.
	1. **Pene riservate:** Sede Apostolica può riservare a sé o ad altri soggetti la remissione di una pena (1354 § 3)

Il Codice prevede **sei** scomuniche *latae sententiae* riservate alla Sede Apostolica:

* + 1. Violenza fisica contro il Romano Pontefice (can. 1370 § 1);
		2. Attentato di conferire il sacro ordine ad una donna, nonché attentato di tale recezione (can. 1379 § 3)4;
		3. Profanazione delle specie consacrate (can. 1382 § 1);
		4. Attentato di assoluzione del complice in peccato contro il VI precetto del Decalogo (1384);
		5. Violazione diretta del sigillo sacramentale (can. 1386 § 1);
		6. Ordinazione episcopale senza il mandato pontificio (can. 1387).

Per la remissione delle censure *latae sententiae* riservate alla Sede Apostolica (se restano **non dichiarate**) è competente la Penitenzieria Apostolica (cost. ap. *Praedicate Evangelium*, art. 191). In caso di urgenza morale si può agevolare (vedi sotto).

Quando le censure *latae sententiae* riservate diventano di **foro esterno** (dichiarate o denunciate) è competente il Dicastero per la Dottrina della Fede [DDF] (cfr. cost. ap. *Praedicate Evangelium*, art. 76 § 1 e *Regolamento Generale della Curia Romana* art. 128 § 2).

### Pene non riservate:

* 1. Se la pena è ***ferendae sententiae*** o ***latae sententiae* dichiarata** può essere rimessa da (can. 1355 § 1):
		+ L’Ordinario che ha promosso il giudizio (via giudiziaria) o che ha inflitto la pena con decreto (via amministrativa)

\* L’Ordinario del luogo in cui si trova il reo, dopo aver però consultato l’Ordinario

precedente.

* 1. Se la pena è ***latae sententiae* non dichiarata** può essere rimessa da (can. 1355 § 2):
		+ L’Ordinario proprio del reo;
		+ L’Ordinario del luogo in cui si trova il reo;
		+ L’Ordinario del luogo in cui il delitto è stato commesso;
		+ Qualunque *Vescovo*, ma solo nell’atto della confessione sacramentale;

In questi casi non è necessario consultare l’Ordinario che ha stabilito la norma.

* 1. Se la pena è una **censura *latae sententiae* non dichiarata** può essere rimessa anche da:
		+ Il canonico penitenziere, nella confessione sacramentale (can. 508 § 1);
		+ Il cappellano, negli ospedali, nelle carceri e nei viaggi in mare (can. 566 § 2).
* Oggi, tutti i sacerdoti possono assolvere dal peccato di aborto (Francisco, m.p. *Misericordia et Misera*, 20 novembre 2016, n. 12). Tuttavia, ciò non significa che sia stata abolita la pena di scomunica *latae sententiae*, bensì che ora tutti i confessori possono rimettere questa pena nel foro sacramentale (cioè durante la confessione, ma non fuori di essa).
1. **Casi straordinari** (anche pene riservate).
2. **Pericolo di morte** (can. 976): Qualsiasi sacerdote, anche se privo della facoltà di ricevere le confessioni, assolve validamente e lecitamente tutti i penitenti che si trovano in pericolo di morte da **qualsiasi censura** [e peccato], anche in presenza di un sacerdote approvato.
3. **Caso urgente** (can. 1357): Il confessore (cioè il sacerdote munito della facoltà di ricevere le confessioni), può rimettere nella confessione sacramentale la **censura *latae sententiae* non dichiarata di scomunica o d’interdetto** (che sono le uniche pene canoniche che vietano di ricevere il sacramento della riconciliazione), anche rservate, al penitente cui risulti gravoso rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario a che il superiore competente provveda. Nel concedere la remissione imponga al penitente l’**onere di ricorrere entro un mese** al Superiore competente (ad es. se la scomunica è riservata il superiore competente è la Penitenzieria apostolica) o ad un sacerdote provvisto della facoltà (es. il canonico penitenziere), sotto pena di ricadere nella censura (non nel peccato). **Il ricorso al superiore può essere fatto dallo stesso confessore**, senza menzionare il nome del penitente. In attesa della decisione del Superiore il confessore deve imporre una congrua penitenza.

### Estinzione della pena

* + L’estinzione dell’azione criminale significa che, una volta compiuto un delitto che preveda una pena *ferendae sententiae*, **se non viene punito dall’autorità entro un tempo** determinato, non si può più procedere all’applicazione della pena.
	+ L’inizio della decorrenza del tempo è il giorno in cui fu **commesso** il delitto, oppure, se il delitto è continuato (p. es. concubinato di un chierico) si conta dal giorno in cui è **cessato** (can. 1362 § 2). Nel caso di **abuso di minori** da parte di un chierico, la decorrenza comincia il giorno in cui la vittima ha compiuto diciotto anni (cfr. CDF, *Norme sui delitti riservati*, art. 8 § 2).
	+ Il can. 1362 stabilisce che l’azione criminale si estingue per **prescrizione in tre anni**. Tuttavia, si sono delle eccezioni:
	1. Tutti i delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede hanno una prescrizione di **venti** anni (cfr. can. 1362 § 1, n. 1º e CDF, *Norme sui delitti riservati*, art. 8 § 1). Inoltre, «la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di derogare alla prescrizione per tutti i singoli casi di delitti riservati, anche se concernono delitti commessi prima dell’entrata in vigore delle presenti Norme» (CDF, *Norme sui delitti riservati*, art. 8 § 3).
	2. Alcuni delitti hanno una prescrizione di **sette anni** (can. 1362 § 1, n. 2º: sottrarre beni ecclesiastici, corruzione, simonia, abuso di potestà, attività affaristica o commerciale di chierici e religiosi, tentato matrimonio, delitti sessuali di chierici, omicidio, ratto, mutilazione grave, aborto, abusi sessuali da parte di religiosi o laici con funzioni nella Chiesa) oppure di **venti anni** (abuso di minori da parte di chierici, ma questo già rientra nei delitti riservati alla DDF).

Lezione 15: **TIPIFICAZIONE DEI DELITTI**

Il Codice suddivide questa parte in sei titoli (o parti), raggruppando i delitti secondo il tipo di bene lesionato dal comportamento delittuoso.

Vi è pure un settimo titolo, chiamato “norma generale” di cui abbiamo parlato riferendoci al principio di legalità penale (vedi Lezione 14 n. 3): ora basta dire che secondo il can. 1399 qualsiasi violazione di una legge ecclesiastica o divina può essere punita con una giusta pena (non soltanto con una sanzione amministrativa) o penitenza, se l’autorità ecclesiastica ritiene che la speciale gravità della violazione richieda una punizione e urga prevenire o riparare gli scandali da essa provocati.

Di seguito verranno descritti i singoli delitti con diversi chiarimenti. Si rimanda alla lettura del Codice per avere una conoscenza più completa.

1. **Delitti contro la fede e l’unità della Chiesa** (Tit. I: cc. 1364-1369).
	* can. 1364: Per i delitti di **eresia, apostasia e scisma** (cfr. can. 751) si prevede la scomunica *latae sententiae*; si perde automaticamente l’ufficio ecclesiastico (can. 194 § 1, n. 2); si possono imporre altre pene espiatorie del can. 1336 §§ 2-4 e, nei casi gravi, anche la dimissione dallo stato clericale (can. 1364 § 2). Questi casi in prima istanza competono all’Ordinario, a meno che siano stati portati al Dicastero per la Dottrina della Fede (cfr. PE artt. 72-73).
	* can. 1365: I delitti contro il magistero definitivo anche se non dogmatico (can. 750 § 2) e contro il magistero meramente autentico (can. 752), se non ritrattati dopo l’ammonizione, devono essere puniti con una censura (scomunica, interdetto o sospensione) e la privazione dell’ufficio. Si possono aggiungere anche altre pene espiatorie del can. 1336 §§ 2-4.
	* can. 1366: Il delitto di ricorrere al Concilio ecumenico contro un atto del Romano Pontefice va punito con una censura.
	* can. 1367: il delitto di battezzare o educare i propri figli in una religione acattolica va punito con una censura o altra pena giusta (indeterminata).
	* can. 1368: vanno puniti con giusta pena i delitti di bestemmia, grave offesa dei buoni costumi,

ingiuria, eccitazione all’odio o disprezzo contro la religione o la Chiesa.

* + can. 1369: si deve punire con giusta pena la profanazione di una cosa sacra.
1. **Delitti contro le autorità ecclesiastiche e l’esercizio degli incarichi** (Tit. II: cc. 1370-1377).
	* can. 1370: La **violenza fisica** contro il Romano Pontefice implica la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica (al **DDF**). Se il delinquente è chierico, secondo la gravità si possono aggiungere altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

La violenza fisica contro un Vescovo implica l’interdetto *latae sententiae* e, se il delinquente è chierico, anche sospensione *latae sententiae*.

Va punita con giusta pena la violenza fisica contro un sacerdote o religioso o contro *altro fedele*

per disprezzo della fede, della Chiesa, della potestà o ministero.

* + can. 1371: il delitto di disobbedienza va punito con censure, privazione dell’ufficio o altre pene

espiatorie del can. 1336 §§ 2-4.

Violare gli obblighi imposti da una pena va punito con pene espiatorie. Lo spergiuro va punito con giusta pena.

La violazione del segreto pontificio va punita con le pene del can. 1336 §§ 2-4.

Non eseguire una sentenza o un decreto penale esecutivo va punito con giusta pena.

Non adempiere l’obbligo di segnalare un delitto (per esempio di abusi), va punito con le pene del can. 1336 §§ 2-4, e con altre aggiunte secondo la gravità.

* can. 1372: vanno puniti con pene espiatorie i delitti di impedire la libertà del ministero, la potestà, l’uso legittimo di cose sacre e beni ecclesiastiche, l’elezione, ecc.
* can. 1373: va punito con l’interdetto o altre pene giuste chi suscita pubblicamene la rivalità o l’odio o la disobbedienza verso la Sede Apostolica o gli Ordinari.
* can. 1374: si deve punire con giusta pena colui che entra in una associazione che cospira contro la Chiesa (p. es., massoneria), e con l’interdetto colui che la promuove o dirige.
* can. 1375: va punito con giusta pena chi usurpa un ufficio ecclesiastico.
* can. 1376: prevede le pene espiatorie del can. 1336 §§ 2-4 per chiunque (chierici, laici o religiosi) sottrae beni ecclesiastici, o li aliena o amministra senza i requisiti legali; e se aliena o amministra male per grave colpa (non necessariamente con dolo) o grave negligenza va punito con giusta pena, non esclusa la privazione dell’ufficio9. Si sottolinea inoltre l’obbligo di riparare il danno causato.
* can. 1377: prevede pene espiatorie per i delitti di corruzione e concussione, sottolineando

sempre l’obbligo di riparare il danno.

* can. 1378: colui che fa abuso di potestà deve essere punito, anche fino alla privazione dell’ufficio. Pure se per negligenza colpevole pone od omette un atto illegittimamente, con danno o scandalo altrui. Fermo sempre restando l’obbligo di riparare il danno.
1. **Delitti contro i sacramenti** (cc. 1379-1389).
	* can. 1379: Si prevede l’interdetto *latae sententiae* e, se chierico (cioè diacono), anche la sospensione, per colui che non essendo sacerdote ha tentato di celebrare l’Eucaristia, e per colui che non potendo farlo validamente tenta di dare l’assoluzione o ascolta la confessione sacramentale (a parte del caso del tentativo di assoluzione del complice di cui al can. 1384 e 977). Si possono aggiungere altre pene fino alla scomunica. Il giudizio su questi delitti è riservato alla CDF.

Chi **tenta di ordinare *in sacris* una donna**, e la donna che attenta tale recezione, incorrono in scomunica *latae sententiae* **riservata** alla Sede Apostolica.

Si deve infliggere la sospensione a chi amministra deliberatamente un sacramento a colui al quale è proibito riceverlo. Si possono aggiungere altre pene espiatorie.

Oltre ai casi di cui sopra, va punito con giusta pena chi **simula di amministrare un sacramento**. Il giudizio sulla simulazione dell’assoluzione sacramentale (anche per colui che avrebbe potuto darla validamente) è riservato alla DDF.

* can. 1380: si deve imporre l’interdetto o la sospensione o le pene di cui al can. 1366 §§ 2-4 a colui che celebra o riceve un sacramento con simonia.
* can. 1381: va punita con giusta pena la *communicatio in sacris* vietata (cfr. cc. 844 § 1; 908). È riservato al DDF il giudizio dei casi di concelebrazione eucaristica con ministri di comunità ecclesiali che non hanno successione apostolica e che non riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale.
* can. 1382: incorre in scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica chi profana, asporta o ritiene a scopo sacrilego l’Eucaristia. Se chierico può punirsi di più, incluso con la dimissione dello stato clericale. La consacrazione con fine sacrilego di una sola materia oppure entrambe (cfr. can. 927), va punito proporzionalmente alla gravità, senza escludere la dimissione dallo stato clericale. In tutti questi casi, il giudizio è riservato al DDF14.
* can. 1383: si deve punire con una censura o una pena espiatoria colui che trae illegittimamente profitto dall’offerta data in occasione della celebrazione della Santa Messa (cfr. cc. 945-958 CIC e decreto della CONGREGAZIONE PER IL CLERO *Mos iugiter*, del 22.II.1991, sulle messe plurintenzionali).
* can. 1384: il sacerdote che tenta di assolvere il complice nel peccato contro il sesto comandamento del decalogo incorre in scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica. Il giudizio è riservato al DDF.
* can. 1385: la *sollicitatio ad turpia* nel sacramento della confessione va punito con sospensione, divieti, privazioni e, nei casi più gravi con la dimissione dallo stato clericale. Se la sollecitazione è diretta al peccato con lo stesso confessore il giudizio è riservato al DDF.
* can. 1386: il confessore che viola direttamente il **sigillo** sacramentale incorre in scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica. Chi lo viola solo indirettamente va punito proporzionalmente. Il giudizio sulla violazione diretta o indiretta è sempre riservato al DDF.
	+ can. 1387: incorrono in scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica il **vescovo che senza mandato pontificio consacra come vescovo** nonché colui che è stato così consacrato.
	+ can. 1388: il vescovo che ordina un suddito di altri senza lettere dimissorie incorre nel divieto di ordinare durante un anno. E colui che ha ricevuto così l’ordinazione diviene *ipso facto* sospeso dall’ordine ricevuto. Chi accede all’ordine sacro con qualche censura o irregolarità volontariamente taciuta è sospeso *ipso facto* dall’ordine ricevuto, oltre a diventare irregolare per esercitarlo (cfr. can. 1044 § 2, 1º).
	+ can. 1389: oltre ai casi di cui ai cc. 1379 e 1388, si deve punire con giusta pena, non esclusa una censura, chi esercita illegittimamente una funzione sacerdotale o altro sacro ministero.
1. **I delitti contro la buona fama e il delitto di falso** (cc. 1390-1391).
	* can. 1390: in caso di una falsa denuncia del delitto di sollecitazione previsto nel can. 1385, si prevede l’interdetto *latae sententiae* o, se chierico, sospensione *latae sententiae*.
	* can. 1391: il delitto di falso (fabbricare un documento, alterare uno vero, distruggerlo, occultarlo, servirsi di uno falso o alterato, affermare il falso in un documento ecclesiastico pubblico) deve essere punito con le pene espiatorie di cui al can. 1336 §§ 2-4).
2. **Delitti contro obblighi speciali** (Tit. V: cc. 1392-1396).
	* can. 1392: abbandonare volontariamente e illegittimamente il sacro ministero per sei mesi continui, per sottrarsi dall’autorità, va punito con sospensione o pene espiatorie, e nei casi più gravi con la dimissione dallo stato clericale.

Come figura molto simile a questa, va notato che la Congregazione per il clero ha ottenuto il

30 gennaio 2009 la facoltà speciale n. III per imporre mediante rescritto a richiesta dell’Ordinario di incardinazione la «perdita dello stato clericale con relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali, compreso il celibato, del chierico che ha abbandonato volontariamente ed illecitamente il ministero per un periodo superiore ai 5 anni consecutivi».

* + can. 1393: i chierici e i religiosi non possono fare attività affaristica o commerciale se non con licenza della legittima autorità ecclesiastica (cfr. cc. 285 § 4, 286 e 672), se lo fanno illegittimamente devono essere puniti con le pene espiatorie del can. 1336 §§ 2-4.
	+ can. 1394: il chierico che attenta il matrimonio anche solo civilmente incorre in sospensione

 *latae sententiae*, è rimosso *ipso iure* dall’ufficio ecclesiastico (can. 194 § 1, n. 3).

Il 30 gennaio 2009, la Congregazione per il clero ha ottenuto la facoltà speciale (n. I) di

«trattare e presentare al Santo Padre per l’approvazione in forma specifica e decisione, i casi di dimissione dallo stato clericale “in poenam” (…) di chierici che abbiano attentato al matrimonio e che ammoniti non si ravvedano e continuino nella vita irregolare e scandalosa»22.

Il religioso non chierico, di voti perpetui, se attenta il matrimonio anche solo civilmente,

incorre nell’interdetto *latae sententiae* ed è rimosso *ipso iure* dall’Istituto (can. 694 § 1, n. 2).

\* can. 1395: il chierico concubinario o che rimane scandalosamente in un altro peccato esterno contro il sesto precetto del Decalogo, deve essere punito con la sospensione, alla quale si possono aggiungere altre pene fino alla dimissione dallo stato clericale.

Se il chierico commette pubblicamente altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, va punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale se il caso lo comporti.

Il chierico che abbia commesso, con violenza, minacce o abuso di autorità, altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, o costringe qualcuno a realizzare o subire atti sessuali, va punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale se il caso lo comporti.

Il 30 gennaio 2009, la Congregazione del clero ha ottenuto la facoltà speciale (n. I) di «trattare e presentare al Santo Padre, per l’approvazione in forma specifica e decisione, i casi di dimissione dallo stato clericale “*in poenam*” (…) di chierici colpevoli di gravi peccati esterni contro il sesto comandamento»23.

\* can. 1396: Alcuni cardinali, tutti i vescovi diocesani, l’Amministratore diocesano, i parroci, il vicario parrocchiale, ecc., hanno l’obbligo di risiedere nel luogo dove si trova il loro ufficio ecclesiastico (cfr. cc. 356, 410, 429, 533, 550). Chi viola gravemente quest’obbligo di residenza deve essere punito con giusta pena, non esclusa la privazione dell’ufficio.

1. **Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell’uomo** (cc. 1397-1398).
	* can. 1397: l’omicidio, il rapimento, la detenzione mediante violenza o frode, e la mutilazione o ferimento di un altro, vanno puniti con le pene espiatorie del can. 1336 § 2-4, secondo la gravità del delitto. Tuttavia, l’omicidio del Romano Pontefice, di un Vescovo, di un chierico o di un religioso, va punito con le pene previste nel can. 1370.

Chi procura **l’aborto** ottenendo l’effetto incorre nella scomunica *latae sententiae* (non riservata alla Sede Apostolica). Si produce l’ aborto ogni volta che si sopprime, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, un feto immaturo, anche nel seno materno, e indipendentemente dal tempo del concepimento. Poiché il delitto di aborto richiede la certezza dell’evento, per incorrere nel delitto e quindi nella pena canonica **non è sufficiente** utilizzare strumenti anticoncezionali abortivi (es. “pillola del giorno dopo”), anche se si commette il corrispondente peccato, ma è necessario avere la certezza della gravidanza e successivamente utilizzare strumenti abortivi (es. “pillola del mese dopo”, intervento chirurgico). Sono inclusi nella scomunica *latae sententiae* non solo la donna che abortisce ma anche i complici necessari (cfr. can. 1329 § 2), cioè, medici, infermieri, colui che ha impulsato o pagato l’intervento, ecc.

Ricordare che se si da **atenuante** non si incorre in pena latae sententiae, anche se rimane il peccato grave

Oggi, tutti i confessori possono assolvere dal peccato di aborto e, quindi, possono anche rimettere dalla relativa scomunica *latae sententiae* nel foro sacramentale (ma non nel foro extra-sacramentale)27. Comunque, nell’assolverlo è sempre conveniente imporre un’adeguata penitenza28.

Se colui che fa i delitti di questo canone 1397 è chierico, va inoltre punito con la dimissione dallo stato clericale.

* + can. **1398**: Questo canone, **completamente nuovo nel CIC**, anche se già in parte previsto dalla precedente legislazione speciale della Congregazione per la Dottrina della Fede, stabilisce che si deve punire con la privazione dell’ufficio e con altre pene giuste, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale, il **chierico** che:

1º commetta delitto di **abuso** sessuale con un minore (meno di 18 anni) o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela (cioè le cosiddette “persone vulnerabili”);

2º che recluta o induce un minore (o equiparato) a **mostrarsi** pornograficamente.

3º che acquista, conserva, esibisce o divulga **pedopornografia** (o di persone equiparate).

Il giudizio sui delitti di abusi su minori (o equiparati) e di pedopornografia commessi da un chierico è **riservato al Dicastero per la Dottrina della Fede**. Oltre alle Norme, il Dicastero ha pubblicato un “*Vademecum*” per guidare nel trattamento di questi casi, e le singole Conferenze episcopali devono stabilire le proprie linee guida al riguardo.

Se i delitti sopraindicati o quelli del can. 1395 § 3 (delitti sessuali con violenza, minace o abuso di autorità, anche se non con minori) sono commessi da un membro di un istituto di vita consacrata o società di vita apostolica, oppure da qualsiasi fedele che copra una dignità, ufficio, o funzione nella Chiesa, deve essere punito con le pene di cui al can. 1336 §§ 2-4, con altre pene aggiunte secondo la gravità del caso.

* + Anche se non è propriamente un “delitto”, il m.p. *Come una madre amorevole* (4.VI.2016) ricorda la possibilità di rimuovere dall’incarico di **Vescovo** diocesano o eparchiale colui che abbia, per negligenza, posto od **omesso** atti che abbiano provocato un danno grave ad altri, soprattutto nei casi di abusi su minori o adulti vulnerabili.

**Riassunto dei delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede: i delicta graviora** (8 dicembre 2021)

Contro la **fede**: l’eresia, l’apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 CIC e dei cann. 1436 e 1437 CCEO

Contro i **sacramenti**:

* Eucaristia
	+ l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate;
	+ l’attentata azione liturgica o la simulazione del Sacrificio eucaristico;
	+ la concelebrazione del Sacrificio eucaristico, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale;
* Penitenza:
	+ l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo;
	+ l’attentata assoluzione sacramentale o l’ascolto vietato della confessione;
	+ la simulazione dell’assoluzione sacramentale;
	+ la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, se diretta al peccato con lo stesso confessore;
	+ la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale;
	+ la registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o la divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o simulata.
* Ordine:
	+ attentata ordinazione sacra di una donna (sia chi intende ordinare sia chi intende essere ordinata): scomunica *latae sententiae* (scumunica maggiore per gli orientali) riservata alla Sede Apostolica oppure

Contro i **costumi**:

* peccato contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione; l’ignoranza o l’errore da parte del chierico circa l’età del minore non costituisce circostanza attenuante o esimente
* l’acquisizione, la detenzione, l’esibizione o la divulgazione, a fine di libidine o di lucro, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento